FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 62/CDN (2011/2012)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Franco Matera, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 9 febbraio 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

667

(188) - APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI RESPINGERE IL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DEI SIGG. FRANCESCO ROSSI, FERDINANDO EULOGIO (tesserati ASD Taggia), PAOLO DA COSTA, GIANLUCA BERNASCONI, FABIO GARBARINO (tesserati Pol. Sassello) E DELLE SOCIETA' ASD TAGGIA E POL. SASSELLO, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria - CU n. 26 del 17.11 .2011).

Il Sostituto Procuratore Federale Regionale, con atto del 10 ottobre 2011, deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, le seguenti parti:

- 1) Rosso Francesco, calciatore della ASD Taggia;
- 2) Eulogio Ferdinando, calciatore della ASD Taggia;
- 3) Da Costa Paolo, calciatore della Polisportiva Sassello;
- 4) Bernasconi Gianluca, calciatore della Polisportiva Sassello;
- 5) Garbarino Fabio, calciatore della Polisportiva Sassello;
- 6) La soc. Polisportiva Sassello;
- 7) La soc. ASD Taggia;

per rispondere i calciatori della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS, in quanto al 33° del secondo tempo della gara Polisportiva Sassello/ASD Taggia del 13/02/2011, dopo che alcuni calciatori della ASD Taggia (non identificati) avevano tentato, pur non riuscendovi, di scavalcare la rete di recinzione per accedere negli spalti dove sostenitori delle due squadre erano venuti alle mani, hanno dato origine, partecipandovi attivamente, ad una rissa nel terreno di giuoco, colpendosi a vicenda con calci e pugni, tanto da costringere l'arbitro, anche per evidenti motivi di incolumità personale (viste anche le minacce rivolte alla sua persona), a raggiungere il suo spogliatoio, dichiarando la sospensione anticipata della gara, e le società Polisportiva Sassello e ASD Taggia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS, per le violazioni ascritte ai propri rispettivi calciatori incolpati.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione del 17 novembre 2011, proscioglieva tutte le parti deferite, sostenendo che appariva inconfutabile che "un supplemento" di rapporto, sottoscritto e spedito spontaneamente dall'arbitro quindici giorni dopo la data della gara, con i nominativi dei calciatori partecipanti alla rissa e all'epoca non identificati, non può costituire prova della colpevolezza dei deferiti perché contraddice quanto riferito sul primo referto. I supplementi sono rilasciati a richiesta degli organi giudicanti per fornire spiegazioni su punti eventualmente poco chiari del rapporto e non per stravolgerne il contenuto. La scarsa attendibilità di tale documento è corroborata dalla

relazione dell'inquirente nella quale è evidenziato il comportamento affatto collaborativo dell'arbitro che prima non si faceva contattare, all'indirizzo di reperibilità, dal rappresentante arbitrale presso il Giudice Sportivo e poi si rifiutava di presentarsi alla convocazione dell'inquirente al quale rispondeva, dopo alcuni tentativi, soltanto al telefono. Era sufficiente per ritenere che il giovane arbitro, nel frattempo dimissionario dall'AIA, abbia agito per avidità dopo aver visto qualche turbolenza sugli spalti senza essere stato oggetto di comportamenti aggressivi e violenti da parte dei calciatori e dirigenti delle due squadre e abbia redatto il successivo referto per giustificare la decisione, malamente assunta, di porre fine anticipatamente alla gara.

Avverso codesta pronuncia ricorre la Procura Federale, la quale contesta sia in fatto che in diritto la decisione assunta dalla CDT Liguria, adducendo a sostegno della propria impugnazione la violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità ai quali deve ispirarsi, con le proprie condotte, ogni soggetto che svolga attività in seno all'ordinamento federale. Altresì chiede che venga accertato se ad una successiva integrazione volontaria di un precedente rapporto arbitrale, non sollecitata da alcun organo giudicante territoriale, in assenza di una necessaria prova contraria e, comunque, tardiva per essere utilizzata dallo stesso in sede di irrogazione delle sanzioni, debba essere concesso il privilegio di cui all'art. 35 comma 1 del CGS, così attribuendogli piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara.

Alla riunione odierna è comparso solo il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi contenuti nel ricorso, con le sanzioni della squalifica per due gare ciascuno ai calciatori Francesco Rosso, Ferdinando Eulogio, Paolo Da Costa, Gianluca Bernasconi e Fabio Garbarino, mentre per le società ASD Taggia e Polisportiva Tassello, rispettivamente l'ammenda di Euro trecento la prima, e di Euro duecento la seconda.

Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento, a prescindere sulla disquisizione di pavidità o meno dell'arbitro; in effetti lo scritto inviato dal direttore di gara (anche se in ritardo) su richiesta del sig. Mario Attardi, nella sua qualità di rappresentante AIA presso il Giudice Sportivo, è stato ricevuto come "ALLEGATO AL REFERTO DELLA GARA. POL. SASSELLO/TAGGIA CAMP. I CAT. DISPUTATA AD ALBISOLA MARINA (SV) IL 13/02/2011 ALLE ORE 17,30", e pertanto deve necessariamente essere considerato e trattato ai sensi dell'art. 35 comma 1, 1.1

Indubbiamente il Giudice Sportivo, non avendo più in suo potere i termini sanzionatori, è stato costretto a rimettere gli atti presso la Procura Federale per far attivare le procedure inquirenti nei confronti di quei tesserati indicati nel supplemento del referto arbitrale, che si sono resi responsabili di condotte censurabili; ne consegue per le società ASD Taggia e Polisportiva Sassello la dichiarazione di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, revoca la decisione impugnata, ed infligge: ai calciatori Francesco Rosso, Ferdinando Eulogio, Paolo Da Costa, Gianluca Bernasconi e Fabio Garbarino la squalifica per 2 (due) gare effettive, da scontarsi nei rispettivi campionati nella corrente stagione sportiva, applica l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) alla Soc. ASD Taggia e l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) alla Soc. Polisportiva Sassello.

(203) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ALESSIO CLEMENZA (Presidente della Soc. ASD Scoglitti Soccer), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011).

- (204) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. SALVATORE COSTANTINO (Presidente della Soc. GSD Sacro Cuore Milazzo), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011).
- (205) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. LUIGI SINDONA (Presidente della Soc. ASD Pro Mende Calcio), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011).
- (206) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ANTONINO ARMATO (Presidente della Soc. PD Pro Mazara), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011).
- (207) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE RAIMONDI (Presidente della Soc. ASD Termitana 1952), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011).
- (208) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. GUGLIELMO MASTROENI (Presidente della Soc. Pol. Antillese), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011).
- (209) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE GARGANO (Presidente della Soc. ASD Stella D'Oriente), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011).
- (210) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ANTONINO MICELI (Presidente della Soc. US Spadaforese), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011).
- (211) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. SALVATORE MORREALE (Presidente della Soc. FCD Serradifalco), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011).
- (212) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. FRANCESCO NOBILE (Presidente della Soc. ASD Scommettendo), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO

<u>DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011).</u>

- (213) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. GIOVANNI GARUFI (Presidente della Soc. ASD Real Aci), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011).
- (214) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. FRANCESCO CULTRERA (Presidente della Soc. ASD Polisportiva Gioiosa), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011).
- (215) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. LUCIANO BASTINO (Presidente della Soc. ASC Itala), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011).
- (216) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. SANTINA SANTORO (Presidente della Soc. Pol. Dil. Riviera dello Stretto), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011).
- (217) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. RINALDO DRAGO (Presidente della Soc. USD Virtus Ispica), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011).

Occorre premettere in fatto quanto segue.

La Lega Nazionale Dilettanti con nota del 15 giugno 2010 comunicava a tutti i Comitati Regionali, nonché ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, le linee-guida per le iscrizioni delle società ai campionati di competenza della stagione sportiva 2010 – 2011. Veniva precisato in siffatta nota che i Comitati Regionali avrebbero dovuto individuare un primo termine per la presentazione delle domande di iscrizione, avente natura perentoria a pena di decadenza per la sola domanda ed ordinatoria per la presentazione della documentazione a corredo della domanda (disponibilità di un impianto di gioco omologato, inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e Tesserati, versamento di diritti ed oneri finanziari con possibilità di rateizzazione per alcune voci) ed un secondo termine di natura esclusivamente perentoria per regolarizzare la domanda di iscrizione con il deposito di quella documentazione che non si era potuto presentare contestualmente alla iscrizione.

Veniva altresì precisato che, nonostante la concessione del secondo termine per il deposito della documentazione a corredo della domanda di iscrizione, l'inosservanza del primo termine, ancorchè di natura ordinatoria, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l'iscrizione ai campionati, doveva essere considerato illecito disciplinare, da sanzionarsi dagli Organi della Giustizia Sportiva

con un'ammenda oppure con punti di penalizzazione in classifica su deferimento della Procura Federale.

Ai Comitati venivano delegate la fissazione dei termini di presentazione della domanda di iscrizione e di deposito della documentazione, nonché la tipologia delle sanzioni da applicare.

Si precisava, infine, che l'inosservanza anche del secondo termine di natura perentoria avrebbe comportato la non ammissione della società al campionato di competenza.

Nel caso portato all'attuale cognizione di questa Commissione, era accaduto che il Presidente del Comitato Regionale Sicilia con lettera 2 febbraio 2011, in ottemperanza alla Direttiva della Lega Nazionale Dilettanti sopra richiamata, aveva reso noto alla Procura Federale che alcune società partecipanti ai Campionati di detto Comitato, una di Eccellenza e tutte le altre di Prima Categoria, non avevano perfezionato l'iscrizione al campionato di competenza, in quanto avevano regolarizzato la propria posizione entro il secondo termine ed erano pertanto incorse nell'illecito disciplinare. Egli, nel contempo, chiedeva che la Procura, ove lo avesse ritenuto, deferisse le società inadempienti per l'applicazione dell'ammenda deliberata dal Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato nella riunione del 23 giugno 2010 nella misura da € 50,00 ad € 400,00.

Le Società segnalate, ad ognuna delle quali la lettera era stata inviata ai fini della conoscenza della contestazione ad esse mossa, erano per la Eccellenza la U.S. Spadaforese, per la Prima Categoria la USD Virtus Ispina, la ASD Scommettendo, la FCD Serradifalco, la PD Promazara, la ACD Termitana 1952, la Pol. Antillese, la GSD Sacro Cuore Milazzo, la ASD Scoglitti Soccer, la ASD Real Aci, la Pol. Dil. Riviera dello Stretto, la ASD Stella d'Oriente, la ASD Polisportiva Gioiosa, la ASC Itala, la ASD Pro Mende Calcio, che la Procura Federale, con separati atti del 24/27 giugno 2011, deferiva singolarmente alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, unitamente al legale rappresentante di ciascuna deferita, che nell'ordine di elencazione delle suddette Società, risultavano essere i Sigg.ri Antonino Miceli, Rinaldo Drago, Francesco Nobile, Salvatore Morreale, Antonino Armato, Giuseppe Raimondi, Guglielmo Mastroeni, Salvatore Costantino, Alessio Clemenza, Giovanni Garufi, Santina Santoro, Giuseppe Gargano, Francesco Cultrera, Luciano Bastino e Luigi Sindona.

In ogni deferimento veniva contestata ai legali rappresentanti delle Società la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS con riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed alle Disposizioni generali del C.U. n. 502 / UNICO del 24 giugno 2010 del Comitato Regionale Sicilia, per aver disatteso l'obbligo per le Società di iscrizione al Campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato; alle Società la violazione dell'art. 4 comma 1 CGS per la responsabilità diretta stante l'addebito ascritto al proprio legale rappresentante.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisioni pubblicate sul CU n. 173 del 22 novembre 2011, accoglieva i Deferimenti limitatamente alle Società, alle quali irrogava l'ammenda, ma li respingeva nei confronti dei legali rappresentanti delle stesse, motivando che l'art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti prevedeva soltanto o una pena pecuniaria ovvero la penalizzazione di punti in classifica a carico delle Società inadempienti, lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati, mentre nessuna sanzione era prevista nei confronti dei legali rappresentanti delle società.

Per l'effetto venivano inflitte le seguenti ammende: US Spadaforese € 150,00; USD Virtus Ispica, ASD Scommettendo, FCD Serradifalco, PD Pro Mazara, ACD Ternitana 1952, P.I. Antillese, GSD Sacro Cuore Milazzo, ASD Scoglitti Soccer, AC Reali ACI, Pol. Dil. Riviera dello Stretto, ASD Stella d'Oriente, ASD Polisportiva Gioiosa, ASC Itala, ASD Mende Calcio € 50,00 cadauna.

Avverso siffatte decisioni ricorre con separati atti la Procura Federale, la quale, richiamati i fatti e deducendo che la responsabilità della Società è sempre da imputarsi al soggetto

attivo della condotta sanzionata, individuato ai sensi degli artt. 1 comma 1 e 4 comma 1 CGS nel legale rappresentante della stessa anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica esistente tra rappresentante (il Presidente della Società) e rappresentata (la Società), chiede che, in parziale riforma di ogni singola decisione, venga inflitta ai legali rappresentanti delle Società deferite, singolarmente considerati, la inibizione di mesi tre per ognuno.

Ha aggiunto la ricorrente che le decisioni impugnate si sono poste in contrasto con il consolidato orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva anche di ambito territoriale, i quali, in casi analoghi, avevano affermato la concomitante responsabilità del legale rappresentante e della società in relazione all'art. 1 comma 1 CGS quanto al primo ed all'art. 4 comma 1 quanto alla seconda.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, previa riunione degli stessi. Nessuno è comparso dei deferiti, i quali non hanno in alcun modo controdedotto.

La Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare, dev'essere disposta la riunione dei ricorsi (dal n. <u>203</u> al n. <u>217</u>) stante l'evidente connessione oggettiva tra loro esistente.

Nel merito, il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

Come è stato costantemente affermato da questa Commissione, la statuizione contenuta nelle Disposizioni relative alle modalità di iscrizione ai Campionati, che l'inosservanza del termine ordinatorio anche per un solo adempimento costituisce illecito disciplinare, richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione implica le sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati delle società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma 1 lettera H).

Inoltre, l'art. 10 comma terzo bis CGS, nel prevedere a carico delle società dilettantistiche, che non adempiono all'obbligo di deposito della documentazione richiesta per la partecipazione al campionato di competenza nei termini fissati dalle disposizioni, le sanzioni ivi riportate, implica di per sé la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, ai quali dev'essere inevitabilmente ascritto l'addebito del mancato adempimento.

In sintesi, sussiste in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i suoi dirigenti, invocato dalla Procura Federale, nel senso che non può esistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi (veggasi, tra le molte, la decisione di questa Commissione n. 532, in C.U. n. 49/CDN del 20 dicembre 2011).

In tale contesto, appare incontestabile l'inosservanza delle norme regolatrici della materia di che trattasi contenuta in tutte le decisioni impugnate, che andranno riformate limitatamente al vizio della mancata inibizione dei summenzionati legali rappresentanti delle deferite; a tutti costoro andrà inflitta la sanzione della inibizione, da comminarsi in maniera minore rispetto al chiesto, avuto riguardo all'orientamento di questa Commissione, consolidatosi in giorni trenta di inibizione per il primo inadempimento contestato ed in giorni quindici per ogni inadempimento ulteriore.

Nei casi dedotti nel presente procedimento e, più in particolare dalla denuncia 2 febbraio 2011 del Presidente del Comitato Regione Sicilia sopracitata, parrebbe desumersi che ad ogni Società sia stato contestato un solo inadempimento.

P.Q.M.

a parziale modifica di ogni Decisione impugnata, infligge ai Sigg.ri, Alessio CLEMENZA (Presidente della Soc. ASD Scoglitti Soccer); Salvatore COSTANTINO (Presidente della Soc. GSD Sacro Cuore Milazzo); Luigi SINDONA (Presidente della Soc. ASD Pro Mende Calcio); Antonino ARMATO (Presidente della Soc. PD Pro Mazara); Giuseppe RAIMONDI (Presidente della Soc. ASD Termitana 1952); Guglielmo MASTROENI (Presidente della Soc. Pol. Antillese); Giuseppe GARGANO (Presidente della Soc. ASD Stella D'Oriente); Antonino MICELI (Presidente della Soc. US Spadaforese); Salvatore MORREALE (Presidente della Soc. FCD Serradifalco); Francesco NOBILE (Presidente della Soc. ASD Scommettendo); Giovanni GARUFI (Presidente della Soc. ASD Real Aci); Francesco CULTRERA (Presidente della Soc. ASD Polisportiva Gioiosa); Luciano BASTINO (Presidente della Soc. ASC Itala); Santina SANTORO (Presidente della Soc. Pol. Dil. Riviera dello Stretto); Rinaldo DRAGO (Presidente della Soc. USD Virtus Ispica), la inibizione di gg. 30 (trenta) ciascuno.

Il Presidente della CDN f.f. Avv. Valentino Fedeli

6677

Pubblicato in Roma il 9 febbraio 2012

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Giancarlo Abete